

Verbale di Accordo Sindacale

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di gennaio (30/01/2015) nei locali di Ance Agrigento via Artemide n. 3 sono presenti per:


- l'Ance Agrigento i signori: Carmelo Salamone, Luigi Costanza, Siracusa Antonio;
- le OOss i Signori: per la Filca Cisl, Francesco Iudici, per la Feneal Uil Salvatore Caruana, per la Fillea Cgil Vito Giuseppe Baglio.

Le parti come sopra rappresentate, in considerazione delle mutate situazioni del mercato dell'edilizia, e delle nuove esigenze degli Enti Paritetici, e tenuto conto delle nuove indicazioni previste dal rinnovo del CCNL settore edile industria dell'1/07/2014, considerato che per la provincia di Agrigento è necessario intervenire per rimodulare le aliquote di alcuni istituti contrattuali, senza snaturarne la destinazione e le finalità, concordano con il presente Accordo Sindacale modificare per come di seguito indicato le aliquote degli istituti previsti dalla contrattazione integrativa provinciale nonché alcune disposizioni del regolamento allegato al contratto integrativo provinciale del 30/01/2014.

In particolare le parti concordano di incontrarsi per la definizione delle ulteriori indicazioni del CCNL di recente stesura entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e pertanto modificano i seguenti articoli, abrogando gli articoli 20/21/22/23/24 e le voci del Regolamento del prestazioni Cassa Edile, dell' integrativo provinciale del 30/01/2014 sostituendole con nuove modalità, con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente verbale di accordo, tranne per gli istituti diversamente regolati nella modifica, che sono quindi così modificati:

Art. 5 - Diritto allo studio ed addestramento professionale.(n.t)

Il contributo a carico dei datori di lavoro e dovuto alla Cassa Edile per diritto allo studio è pari allo 0,05%: esso affluirà ad un apposito fondo costituito presso la Cassa Edile e sarà utilizzato per l'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto secondo l'art. 90 del CCNL 19 aprile 2010, ritenendosi perciò mutualizzato quanto da esso previsto a carico del datore di lavoro; l'utilizzo del fondo è consentito anche per la frequenza a corsi di qualificazione professionale gestiti dalla Scuola Edile.



Per la frequenza a tali corsi saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti il cui costo è posto a carico del fondo di cui al comma precedente e sarà rimborsato al datore di lavoro che ne faccia istanza alla Cassa Edile.

Il contributo per addestramento professionale in favore della Scuola Edile è pari allo 1,00% ed è posto a carico dei datori di lavoro che provvederanno a versarne l'importo alla Cassa Edile la quale provvederà a riversarlo alla Scuola Edile.

Per l'esercizio finanziario 1/10/2014 - 30/09/2015 ed esclusivamente per un anno al contributo di cui al presente articolo viene aggiunto uno 0,20% la cui copertura avverrà con risorse della Cassa Edile accantonate al fondo Assistenze Integrative destinate a favore della Scuola Edile.

Art.15 - Anzianità Professionale Edile. - (Nuovo testo)

In relazione alla diminuzione della gestione del Fondo relativo e alla consistenza attuale delle riserve il contributo di cui all'articolo 29 del CCNL 10 aprile 2010 è pari al 3,00%, è posto a carico del datore di lavoro ed è da computare su tutti gli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.24 del CCNL del 10 aprile 2010, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate. La disciplina del presente istituto avrà decorrenza dal 01/10/2014.

ART. 16 – Contributo alla Ceama. - (Nuovo testo)

Il contributo alla Ceama è pari al 2,50% (di cui lo 0,25% sarà trasferito al fondo nazionale sanitario): il 2,08% a carico del datore di lavoro e lo 0,42% a carico del lavoratore. Per il periodo sino al 01/02/2015 le aliquote per i versamenti alla Cassa Edile sono quelle già previste dal contratto integrativo provinciale del 30/01/2014

ART. 20 - Norma Premialità. – (nuovo testo)

Viene riconosciuta alle imprese iscritte una norma premiale sui contributi versati alla cassa edile nella misura del 0,10%.

Tale premialità sarà riconosciuta alle imprese in regola con gli adempimenti contrattuali previsti dal presente Contratto integrativo provinciale, nonché dal C.C.N.L. del 19 aprile 2010 e successive ed eventuali modifiche ed integrazioni secondo le norme indicate nel regolamento del presente contratto integrativo.

ART. 21 - Sistema per la stabilità - (Nuovo testo)

Il fondo sistema per la stabilità alimentato dall'aliquota dello 0,55% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 del C.C.N.L. del 19 aprile 2010 posta carico dei datori di lavoro senza ulteriori oneri loro imposti per effetto delle riduzioni delle altre aliquote dovute alla Ceama per lo 0,47% e per lo 0,08% a carico dei lavoratori.

Il fondo servirà a finanziare servizi da rendere agli iscritti e per una maggiore informazione relativamente alle novità legislative e agli adempimenti contrattuali.

ART. 22 - Fondo Nazionale Sanitario - (Nuovo testo)

Il fondo Nazionale Sanitario alimentato dall'aliquota dello 0,25% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 del C.C.N.L. del 19 aprile 2010 e del Verbale di Accordo del 1° luglio 2014 del C.C.N.L. posta carico dei datori di lavoro provvederà dal 1° gennaio 2015 all'erogazione delle prestazioni che saranno successivamente indicate dalla CNCE.


Art 23 - (Nuovo testo)

Il pagamento delle quote di servizio alle parti sociali avverrà con cadenza trimestrale posticipata sulla scorta delle quote incassate.

Le Parti Sociali concordano di incontrarsi tra un anno per valutare gli effetti del dimensionamento delle aliquote e si impegnano a rimodulare secondo le esigenze.

Art 24 - (Nuovo testo)

Il presente contratto così come novato ha validità fino al 30/09/2015.



REGOLAMENTO PRESTAZIONI CASSA EDILE

Sono abrogate le lettere:

a), b), c), d), e), f), g), h)

La lettera i) si intende abrogata e come di seguito modificata:

“Le prestazioni relative alla fornitura dei dispositivi di protezione individuali (scarpe antinfortunistiche, casco, tenuta da lavoro) sono a carico dei datori di lavoro”.

REGOLAMENTO PREMIALITA' - (Nuovo testo)

A norma dell'art. 21 del contratto integrativo provinciale, alle imprese che possono far valere un anno di iscrizione presso la Cassa edile è riconosciuta una premialità pari allo 0,10% della retribuzione denunciata di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL del 19 aprile 2010 purchè l'azienda:

- sia in regola con i versamenti dovuti alla Ceama entro l'ultimo giorno successivo alla fine del periodo di paga cui si riferiscono;
- sia in possesso degli attestati di formazione sui corsi per la sicurezza previsti dalla legge n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni rilasciati dal sistema delle scuole edili e dei CPT di settore della provincia di Agrigento.

La richiesta di rimborso di detta premialità deve essere inoltrata alla Ceama entro il termine perentorio del 30 novembre di ogni anno, pena decadenza, e deve riguardare l'esercizio finanziario ottobre-settembre appena concluso, il periodo di verifica della regolarità dovrà estendersi agli ultimi tre esercizi finanziari.

La mancata regolarità negli adempimenti alla Ceama, anche per un solo mese, fa decadere il riconoscimento alla premialità per l'intero periodo di competenza.

La premialità degli esercizi precedenti ad oggi accantonata e non richiesta seguirà la le regole sopra descritte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ANCE Agrigento:

Ance Agrigento: Salamone Carmelo

Ance Agrigento: Costanza Luigi

Ance Agrigento: Siracusa Antonio *A. Siracusa*

Per le Organizzazioni Sindacali:

Filca Cisl: Francesco Iudici *F. Iudici*

Feneal Uil: Salvatore Caruana *S. Caruana*

Fillea Cgil: Vito Giuseppe Baglio *V. Baglio*

GB